




**AII.11**

**ELENCO 2 - OPERE CHE COMPORTANO DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ**

Opere di modesta entità che non rivestono carattere di particolare rilievo e che comportano limitati movimenti di terreno, alle condizioni e prescrizione previste dall'art. 100 del DPGR 48/R del 2003.

1. Modesti interventi di ripristino e ristrutturazione di opere (strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrato di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) senza cambiamento di assetto e configurazione, anche con esecuzione di contestuali e necessarie opere di sostegno, non comprese nell'Elenco 1, finalizzate al consolidamento, da realizzarsi nell'immediato intorno (ad es. per le strade ripristino o realizzazione di opere di sostegno sia nella scarpata a valle che a monte, modeste opere sistematorie e di presidio delle pendici incombenti, anche comportanti piccoli allargamenti della carreggiata);
2. Livellamenti di terreno che non rientrino nella normale lavorazione agricola e che comportino scavi e riporti di profondità o altezza non superiori a 0,50 m;
3. Reti tecnologiche interrate (condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti) ed allacciamenti di lunghezza inferiore a 100 m, con obbligo di immediata richiusura degli scavi;
4. Serbatoi (gas, acqua, idrocarburi, ecc.), fosse biologiche e depuratori impianto di fitodepurazione e relative condotte interrate di profondità superiore a 1,20 m, comportanti scavi compresi tra 3 e 10 mc;
5. Realizzazione di linee elettriche interrate di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, fuori strada;
6. Realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) compreso tra 3 e 10 mc;
7. Ampliamento di fabbricati esistenti, anche aventi destinazione produttiva (caseifici, fienili, rimesse, stalle, ecc.) in adeguamento a specifiche norme igienico-sanitarie;
8. Opere di sostegno (con altezza/profondità non superiore a 1 m e lunghezza non superiore a 10 m (ad es. finalizzate al contenimento di terreni relative ad interventi di sistemazione di aree cortilive nell'immediato intorno di fabbricati esistenti);
9. Allargamento e rettifica di piste, carraie e capezzagne;
10. Apertura di stradelli di accesso a fabbricati che non comportino movimenti di terreno per profondità superiori a 0,50 m;
11. Apertura di linee di esbosco a perdere;
12. Apertura di sentieri pedonali;



13. Sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità inferiore a 3 m e lunghezza inferiore a 100 m;
14. Sistemazioni e consolidamenti tramite opere di ingegneria naturalistica che comportino movimenti di terreno per profondità inferiori a 0,50 m;
15. Realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità;
16. Realizzazione di muri di confine, cancelli e recinzioni con cordolo continuo;
17. Realizzazione di muri di contenimento di altezza massima 1.5 metri;
18. Realizzazione di pozzi per acqua ad uso domestico;